



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

**OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE
DELL’ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI
FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’**

**- OBBLIGHI CONTRATTUALI -
(N. GARA:9179892 - CIG:99183197C2)**

Sommario

Art. 1 - Oggetto del contratto	3
Art. 2 - Modalità di esecuzione del servizio	4
Art. 3 - Stipulazione del contratto	6
Art. 4 - Durata del servizio	7
Art. 5 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia - Variazioni in aumento	7
Art. 6 - Obblighi ed oneri del Fornitore	8
Art. 7 - Rapporti con il committente - Inizio delle prestazioni - Verifiche intermedie.....	10
Art. 8 - Responsabilità del prestatore e coperture assicurative	10
Art. 9 - Obblighi del prestatore nei confronti dei propri dipendenti.....	10
Art. 10 - Importo del contratto: corrispettivo e modalità di pagamento	11
Art. 11 - Recesso dal contratto	12
Art. 12 - Penali	12
Art. 13 - Risoluzione	13
Art. 14 - Subappalto e subforniture.....	13
Art. 15 - Riservatezza.....	14
Art. 16 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	15
Art.17 - Trattamento dei dati personali	16
Art.18 - Proprietà dei prodotti.....	18
Art. 19 - Domicilio legale.....	18
Art. 20 - Foro competente.....	18
Art. 21 - Clausola Compromissoria.....	19
Art. 22 - Disposizioni finali	19

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ’</p>
--	---

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il servizio oggetto di gara è finalizzato allo svolgimento di tutte le attività relative alla definizione, per ciascun anno di contribuzione, del perimetro di tutti i soggetti tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento (di seguito “contributo”) dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “Autorità” o “AGCM”) di cui al comma 7-ter e quater dell’art. 10 della legge n. 287/90 introdotto dal comma 1 dell’art. 5 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 e di tutte le attività relative all’aggiornamento dei dati necessari per il calcolo dell’entità del contributo dovuto, nonché, alla rilevazione delle eventuali inadempienze in termini sia di mancato pagamento, sia di pagamento tardivo o parziale, ai fini delle successive azioni previste per il recupero dei crediti, provvedendo, in tali circostanze alla predisposizione di tutti i dati necessari per l’iscrizione a ruolo ed alle successive azioni volte alla contabilizzazione dei dati relativi ai riversamenti effettuati all’Autorità dai singoli Agenti della Riscossione.

Le imprese tenute al versamento del contributo dovranno essere individuate sulla base della normativa (art. 10, comma 7 ter e quater della legge 287/90) e delle successive determinazioni dell’Autorità.

In particolare, l’Aggiudicatario dovrà garantire i seguenti *deliverables*:

- ✓ individuazione, per le annualità di contribuzione 2024, 2025 e 2026 (e, in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo, anche per le annualità 2027 e 2028), dei soggetti obbligati al versamento del contributo;
- ✓ aggiornamento dei dati necessari per il calcolo dell’entità del contributo dovuto, anche in relazione alle Società per le quali, ai fini del calcolo del contributo, è richiesta trattazione specifica e inserimento dei dati nell’applicativo;
- ✓ riconciliazione dei versamenti;
- ✓ rilevazione delle inadempienze in termini sia di mancato pagamento, sia di pagamento tardivo o parziale, ai fini delle successive azioni per il recupero dei crediti;
- ✓ trasformazione di tutti i dati necessari per l’iscrizione a ruolo, singole e/o massive, secondo le specifiche richieste dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- ✓ successive azioni volte alla contabilizzazione dei dati relativi ai riversamenti effettuati a favore dell’Autorità dalle Società e, eventualmente, dai singoli Agenti della Riscossione;
- ✓ istruire, in collaborazione con l’Autorità, eventuali sgravi/discarichi delle cartelle esattoriali che dovessero rendersi necessari, provvedendo alla successiva contabilizzazione degli esiti degli stessi.

Per il servizio oggetto di affidamento l’Autorità dispone di una base dati, con codice sorgente di proprietà, non installata su infrastruttura presso la sede dell’Autorità.

Detta base dati è funzionale, previa puntuale individuazione dei soggetti obbligati, al calcolo dell’entità del contributo dovuto nella misura deliberata annualmente dall’Autorità medesima, alla

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’</p>
--	---

tracciatura di versamenti eseguiti dai soggetti tenuti al versamento del contributo, alla rilevazione delle inadempienze in termini sia di mancato pagamento, sia di pagamento tardivo o parziale, nonché, alla tracciatura delle quote riversate all’Autorità da parte delle Società e dei singoli Agenti della Riscossione.

Il servizio oggetto di affidamento potrà essere quindi realizzato attraverso il mantenimento, l’aggiornamento e la manutenzione ordinaria del sistema informatico, come da architettura dettagliata nelle Specifiche tecniche, da installare presso il Fornitore, o, in alternativa, attraverso la realizzazione del sistema *ex novo* su altra architettura scelta dal Fornitore e da installare presso lo stesso, ferma restando la garanzia delle attuali funzionalità e della disponibilità dei dati raccolti per le annualità 2013-2023.

In entrambi i casi all’Autorità è riservata la proprietà dei dati e del codice sorgente sviluppato.

A questo scopo verrà messo a disposizione l’insieme completo delle tabelle dei dati del sistema nonché il codice sorgente dell’applicativo, che comprende tutte le funzionalità del sistema informatico attuale.

Il Fornitore dovrà garantire per l’intera durata contrattuale la piena funzionalità del sistema alle specifiche esigenze dell’Autorità, nonché l’aggiornamento e l’implementazione dello stesso ai fini dell’adeguamento ad ogni cambiamento normativo e/o tecnologico dettato dalle Autorità di legge preposte o ai provvedimenti dell’Autorità in materia di contributo agli oneri di funzionamento.

Il Servizio prevede altresì, un servizio di *contact center*, attivo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, da rendere attraverso l’apertura di una casella di posta elettronica, nonché attraverso l’attivazione di un numero di telefono, attivo nel periodo dal 1° giugno al 10 agosto di ogni anno, per 8 ore al giorno tra le 10:00 e le 18:00 (festivi esclusi), al fine di fornire i chiarimenti necessari ai soggetti obbligati.

Art. 2 - Modalità di esecuzione del servizio

Il Fornitore, dal momento della stipula del contratto, ovvero dalla comunicazione di esecuzione anticipata del contratto, dovrà dare immediato inizio all’espletamento dei servizi richiesti conformemente alle prescrizioni contenute nella Offerta tecnica presentata, nelle “Specifiche Tecniche” e in base alle condizioni e termini previsti nei presenti “Obblighi contrattuali”, nonché, porre in essere tutti gli adempimenti necessari atti a garantire la completa esecuzione del contratto entro il termini di cui al presente articolo.

In particolare, al fine di consentire entro il mese di luglio (01.07/31.07) di ciascuna annualità la riscossione dei contributi relativi agli oneri di funzionamento dell’Autorità, il Fornitore dovrà rispettare le seguenti scadenze:

- ✓ entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà alimentare il sistema, consentendo il funzionamento del “simulatore di scenario” sulla base dei dati di bilancio aggiornati a tale data, procedendo poi ad inserire i relativi ulteriori aggiornamenti, sulla base dei dati via via disponibili;

- ✓ entro il 30 aprile di ogni anno dovrà trasmettere all’Autorità la migliore stima del perimetro delle società tenute al versamento del contributo per l’annualità corrente. I soggetti tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dovranno essere identificati con apposito codice ed individuati tenendo conto delle specificità e delle problematiche relative alla suddetta contribuzione, indicate anche nelle FAQ attualmente pubblicate sul sito informatico dell’Autorità www.agcm.it, nella sezione dedicata al “Contributo agli oneri di funzionamento”;
- ✓ entro il 31 maggio di ogni anno dovrà trasmettere all’Autorità il perimetro definitivo delle società tenute al versamento del contributo per l’annualità corrente e, attraverso flussi di scambio standardizzati CBI, ovvero, altro sistema individuato dall’Autorità, previa attribuzione a ciascun contribuente di un apposito codice identificativo, dovrà trasmettere alla Banca Cassiera dell’Autorità tutte le informazioni necessarie alla predisposizione degli strumenti di pagamento previsti (es. bollettino PagoPA, bonifico ecc.) al fine di consentire entro il mese di luglio di ciascuna annualità, la riscossione dei contributi relativi agli oneri di funzionamento dell’Autorità, per l’anno di riferimento;
- ✓ entro il 30 settembre di ogni anno, a seguito della rendicontazione da parte della Banca Cassiera, dovrà individuare, altresì, attraverso l’aggiornamento del sistema con i dati ricevuti, i soggetti inadempienti, sia per mancato assolvimento dell’obbligo contributivo, sia per assolvimento tardivo ovvero parziale di detto obbligo. Il Fornitore dovrà trasmettere all’Autorità l’elenco dei soggetti inadempienti e l’importo della contribuzione prevista, maggiorata degli interessi per ritardato pagamento, al fine dell’emissione da parte della Banca di un sollecito bonario di pagamento;
- ✓ entro il 15 novembre di ogni anno, all’esito della rendicontazione della Banca Cassiera e dei solleciti inviati (singolarmente o massivamente), dovrà consegnare all’Autorità i dati definitivi relativi agli inadempimenti per tale anno, al fine di attivare le procedure di recupero attraverso l’iscrizione a ruolo;
- ✓ entro il 30 novembre di ogni anno, a valle delle procedure di sollecito e in accordo con l’Autorità, ai fini della riscossione coattiva dei contributi non riscossi, per tutte le annualità previste dal contratto, dovranno essere inviati, previa trasformazione di tutti i dati necessari per l’iscrizione a ruolo (tra i quali denominazione del soggetto contribuente, ammontare, titolo esecutivo) nel format previsto dal sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, alla medesima Agenzia delle Entrate – Riscossione, i flussi relativi ai soggetti tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità, parzialmente e totalmente inadempienti, completi di tutte le informazioni previste dal suddetto formato;

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’</p>
--	---

Fermo restando quanto previsto ai fini dell’applicazione delle penali di cui al successivo art. 12 e l’eventuale risarcimento del danno, è fatta salva la facoltà dell’Autorità di risolvere il contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile in caso di mancato rispetto dei termini suddetti.

Il Fornitore dovrà curare, durante tutto il periodo contrattuale, l’aggiornamento costante dei dati raccolti, alimentando il sistema per le relative elaborazioni. Il mancato aggiornamento tempestivo dei dati, comporterà l’applicazione di penali, come previsto nel successivo art. 12 “Penali” del presente documento.

Si precisa che **l’Aggiudicatario dovrà fornire il team proposto in sede di Offerta Tecnica** confermando, pertanto, gli incaricati i cui curricula sono stati allegati all’offerta medesima, valutata in sede di gara.

Nel caso in cui si renda necessario sostituire uno o più componenti del Team durante la vigenza contrattuale, l’Aggiudicatario si impegna a effettuare la sostituzione con profili equivalenti ed a darne tempestiva comunicazione all’Autorità. In ogni caso, l’eventuale sostituzione di componenti del Team richiede, in capo ai sostituti, gli stessi requisiti professionali dei soggetti *sostituendi* individuati in sede di gara e comunque necessita di preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità.

L’Autorità potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere in qualsiasi momento, la sostituzione di uno o più componenti del team laddove non riscontri competenze in linea con le proprie esigenze e, quindi, si rilevassero prestazioni non soddisfacenti.

Nei casi di sostituzione sopra specificati, l’aggiudicatario dovrà individuare un nuovo componente entro 10 giorni solari dalla richiesta dell’Autorità.

Fermo restando quanto previsto ai fini dell’applicazione delle penali di cui al successivo art. 12 e l’eventuale risarcimento del danno, è fatta salva la facoltà dell’Autorità di risolvere il contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile in caso di mancato rispetto del suddetto termine di 10 giorni.

Art. 3 - Stipulazione del contratto

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

L’Autorità si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

Ai fini della stipula del contratto, l’Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo una delle modalità e nelle forme di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell’importo massimo contrattuale, ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al comma 1 in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, fatte salve le riduzioni

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’</p>
--	---

previste dal medesimo articolo che dovranno essere documentate nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 4 - Durata del servizio

Il servizio è affidato per le annualità contributive 2024, 2025 e 2026, per un valore complessivo massimo, sul quale applicare la percentuale di ribasso offerto, di *euro* 495.000,00.

La durata del servizio è di 36 mesi, con decorrenza dalla data di avvio dell’esecuzione contrattuale - stimato a dicembre- e si riterrà comunque concluso con la consegna all’Autorità dei dati relativi agli inadempimenti per l’anno 2026 e a seguito di successiva verifica di regolare esecuzione dell’attività, secondo le modalità dettagliate nelle Specifiche Tecniche.

L’Autorità si riserva la facoltà di rinnovare il contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni per ulteriori 24 mesi, con riferimento alle annualità contributive 2027 e 2028 e, comunque, fino al termine di tutte le attività connesse all’annualità contributiva 2028 per un importo massimo complessivo stimato, sul quale applicare la percentuale di ribasso offerto, pari a *euro* 330.000,00 al netto dell’IVA. L’Autorità esercita tale facoltà comunicandola al Fornitore mediante posta certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.

L’Aggiudicatario si impegna sin d’ora a fornire negli ultimi due mesi di efficacia del contratto, ovvero in caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale dell’Autorità o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.

Entro il termine di scadenza del contratto, ai sensi dell’art. 106, co.11 del D.lgs. 50/2016, è prevista la facoltà per l’Autorità di prorogare la durata dello stesso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure dirette all’individuazione di un nuovo contraente. Si stima per la suddetta proroga un valore massimo complessivo di *euro* 165.000,00, al netto dell’IVA, soggetto al ribasso di aggiudicazione, rimanendo invariate, prezzi, patti e condizioni di cui al suddetto contratto.

Art. 5 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia - Variazioni in aumento

L’Autorità si riserva la facoltà di modificare il contratto stipulato con l’Aggiudicatario, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a) del Codice (“opzione di modifica del contratto”), qualora, sulla base di specifiche esigenze della stessa, si rendano necessarie modifiche/variazioni contrattuali che, senza alterare la natura generale del contratto, siano correlate all’aggiornamento evolutivo del software (introduzione ed implementazione di nuove funzioni) e che prevedano prestazioni che non possono essere affidate ad operatore diverso per motivazioni tecniche ed economiche. Le modifiche suddette potranno essere affidate nel limite massimo del 20% del valore complessivo del servizio, determinato sulla base del ribasso percentuale

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’</p>
--	---

offerto da applicare all’importo complessivo del servizio (€ 495.000,00+330.000,00 in caso di esercizio di opzione di rinnovo).

Per la sola opzione di modifica si terrà conto delle quotazioni delle figure professionali da impiegare indicate in sede di offerta nell’Allegato “Quotazione figure professionali per opzione di modifica”.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del quinto del valore dello stesso contratto, l’Autorità si riserva la facoltà di richiederne l’esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto in parola, e l’impresa aggiudicataria è tenuta all’esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell’art. 106, co.12 del d.lgs.50/2016.

Art. 6 - Obblighi ed oneri del Fornitore

Il Fornitore si impegna a svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse dell’Autorità, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.

Il Fornitore si impegna a riservare la proprietà dei dati raccolti e del codice sorgente del sistema informatico realizzato all’Autorità.

Dovranno altresì essere rese disponibili le specifiche Tecniche del sistema sviluppato, complete di ogni aggiornamento si rendesse necessario durante l’esecuzione contrattuale.

Alla scadenza del contratto il Fornitore dovrà rendere disponibili all’Autorità le tabelle dei dati del sistema, completo anche dei dati storici relativi alle annualità 2013-2023.

L’Aggiudicatario, al fine di un’ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l’onere di fornire i mezzi, materiali e mano d’opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nei documenti di gara, nonché alle istruzioni fornite dall’Autorità.

Sono a carico del medesimo Fornitore - intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’art. 10 “Importo del contratto, corrispettivi e modalità di pagamento” - tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale e corretto espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione.

Il Fornitore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e nell’Offerta.

Il Fornitore si obbliga altresì al rispetto delle linee guida AGID in materia di sicurezza informatica e di sviluppo sicuro del *software* ed a seguire le principali *best practices* internazionali applicabili in materia di *information security*.

L’Autorità si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alla verifica dei livelli di sicurezza informatica dell’applicativo utilizzato.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p><i>UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI</i></p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’</p>
---	---

Il Fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche di sicurezza e si impegna, altresì, alla eliminazione dei difetti e delle vulnerabilità di sicurezza eventualmente individuate dall’Autorità.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Autorità. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’AGCM da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Autorità.

Il Fornitore si impegna a riservare la proprietà dei dati raccolti e del codice sorgente del sistema informatico realizzato all’Autorità.

Dovranno altresì essere rese disponibili le specifiche Tecniche del sistema sviluppato, complete di ogni aggiornamento si rendesse necessario durante l’esecuzione contrattuale.

Alla scadenza del contratto il Fornitore dovrà rendere disponibili all’Autorità le tabelle dei dati del sistema, completo anche dei dati storici relativi alle annualità 2013-2023.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Autorità ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire ad AGCM entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono altresì a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti conformemente a regola d’arte;
- l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p><i>UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI</i></p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’</p>
---	---

Art. 7 - Rapporti con il committente - Inizio delle prestazioni - Verifiche intermedie

È designato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Responsabile unico del procedimento, la dott.ssa Rossella Franzese – funzionario dell’Ufficio Acquisti e Contratti.

Per il servizio di che trattasi l’Autorità nomina Direttore dell’esecuzione il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e Autofinanziamento, dott. Massimo Anzalone.

Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell’esecuzione del servizio relativi alla presenta gara, il Committente, al momento della stipula del contratto, designerà un proprio direttore dell’esecuzione.

Ogni altra modalità ritenuta necessaria sarà, eventualmente, definita nella fase contrattuale.

Il Direttore dell’esecuzione AGCM si riserva di comunicare periodicamente all’Aggiudicatario il suo giudizio sull’operato svolto e sui relativi tempi di esecuzione.

Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l’Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Committente. Qualora l’Aggiudicatario si rifiuti di provvedere, l’Autorità potrà valutare l’applicazione delle penali di cui al successivo art.12.

Qualora ad insindacabile giudizio dell’Autorità vengano riscontrate gravi inesattezze e inadempienze nell’esecuzione della prestazione, tali da comprometterne la qualità o i tempi di consegna, l’Autorità si riserva di agire ai sensi del successivo art. 13 “Risoluzione”.

Art. 8 - Responsabilità del prestatore e coperture assicurative

L’Aggiudicatario, per l’intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

L’Aggiudicatario, per tutta la durata del contratto dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT e RCO, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio e dovrà altresì garantire copertura per rischi di tipo professionale con i massimali minimi previsti dalla legge.

Art. 9 - Obblighi del prestatore nei confronti dei propri dipendenti

L’ Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’</p>
--	---

Art. 10 - Importo del contratto: corrispettivo e modalità di pagamento

Il valore del contratto e il valore di tutte le opzioni ivi previste sono determinati sulla base del ribasso percentuale offerto in gara rispetto al valore annuo posto a base d’asta pari a *euro* 165.000,00 - Iva esclusa.

L’importo complessivo contrattuale, come sopra determinato è da intendersi onnicomprensivo di ogni onere e remunerativo di ogni attività, con tutte le voci incluse. In nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione appaltante oneri aggiuntivi.

Il corrispettivo massimo complessivo per la prestazione del servizio *de quo* relativo al primo triennio contrattuale è pari a *euro* 495.000,00 al netto dell’Iva. Detto corrispettivo è soggetto a ribasso di aggiudicazione.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, comma 18 del d.lgs.50/2016, ai sensi del quale è possibile corrispondere all’Aggiudicatario un’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione e subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione, il corrispettivo contrattuale annuo, ovvero il residuo del corrispettivo annuo al netto dell’anticipazione, dovuto al Fornitore verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- erogazione del 50% dell’importo annuale offerto con la consegna del perimetro definitivo delle società tenute al versamento del contributo per l’annualità di riferimento, prevista per il **31 maggio di ogni anno** e a seguito di una specifica verifica di regolare esecuzione dell’attività, dietro presentazione di regolare fattura;
- erogazione del restante 50% dell’importo annuale offerto, con la consegna da parte del Fornitore dei dati relativi agli inadempimenti per ciascuna annualità, prevista per il **30 novembre di ogni anno**, a seguito di specifica verifica di regolare esecuzione dell’attività, dietro presentazione di regolare fattura.

Le fatture, da emettere in formato elettronico, dovranno riportare gli estremi del presente contratto, il relativo contratto- **CIG: 99183197C2**” ed essere trasmesse esclusivamente tramite la **piattaforma SDI**. A tal fine, si comunica che il codice CUU è: UFF1VB. Si evidenzia che l’Autorità opera in regime di **split payment**.

Ogni fattura non sarà inviata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete.

La fattura potrà essere rifiutata sulla base delle motivazioni previste dalla vigente disciplina di riferimento.

Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico dell’Appaltatore, troverà applicazione l’art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016 s.m.i.

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell’Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l’interruzione della fornitura.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’</p>
--	---

Art. 11 - Recesso dal contratto

L’Autorità si riserva il diritto di recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento, dandone comunicazione almeno 30 giorni prima.

In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle stesse.

Art. 12 - Penali

Qualora l’Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato entro i termini espressamente previsti, ovvero non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara o nell’offerta, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché l’Aggiudicatario provveda a sanare immediatamente la situazione.

Il Fornitore nel termine di 3 giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’Autorità, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, si procederà con l’applicazione delle penali secondo quanto di seguito dettagliato.

In caso di mancato rispetto di ciascuno dei termini di cui all’art.2, aventi carattere essenziale ai sensi dell’art.1455 del codice civile, verrà applicata una penale di euro 500,00, nonché, per ogni giorno di ritardo, non imputabile all’Autorità, ovvero, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini indicati nelle Specifiche tecniche – Aspetti Generali - si applicherà al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore contrattuale, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato aggiornamento tempestivo dei dati di cui a ciascuna fase del servizio, ovvero di rilascio dei Report richiesti e comunque ogni ritardo nell’erogazione del servizio, come dettagliato nelle Specifiche tecniche, determinerà l’applicazione di penali nella misura massima di euro 500,00 nonché, una penale pari all’1 per mille del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla richiesta dell’Autorità, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

L’importo massimo delle penali non potrà comunque superare il limite massimo del 10% dell’importo contrattuale.

Le penali potranno essere applicate sulla cauzione definitiva presentata che dovrà essere conseguentemente reintegrata dal prestatore o, in alternativa, mediante richiesta di pagamento diretta presentata al Fornitore.

L’applicazione delle penali non preclude all’Autorità di richiedere il risarcimento per l’eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo art.13 “Risoluzione”.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’</p>
--	---

Art. 13 - Risoluzione

L'Autorità si riserva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1455 c.c., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa diffida, mediante PEC ad adempiere entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti i casi previsti dall'art.108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Autorità potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse ai sensi dell'art.1456 c.c.:

- a) qualora il RUP, ovvero il Responsabile dell'esecuzione accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, ovvero, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nonché nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse;
- b) mancato rispetto del termine di 10 (dieci) giorni per la sostituzione di componente del Team offerto;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- f) inottemperanza al Patto d'integrità AGCM.

Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa di cui al precedente articolo 2 la risoluzione opera di diritto allorquando l'Autorità comunica per iscritto, con PEC al Fornitore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento.

In ogni ipotesi di risoluzione contrattuale resta salvo il diritto dell'Autorità di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, fermo il maggior danno subito in conseguenza della risoluzione.

La risoluzione dà diritto all'Autorità a rivalersi su eventuali crediti del Fornitore nonché sulla garanzia prestata, rimanendo impregiudicata la facoltà dell'Autorità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione.

Art. 14 - Subappalto e subforniture

Il subappalto è consentito nella misura massima prevista dalla vigente normativa di riferimento, fatta salva la verifica del possesso in capo ai subappaltatori dei requisiti richiesti dalla legge.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta la parte di fornitura che intende affidare a terzi con la relativa incidenza in termini percentuali. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p><i>UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI</i></p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’</p>
---	---

L’Autorità provvederà a corrispondere all’appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvi i casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. È fatto obbligo per l’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, verrà sospeso il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.

L’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all’Autorità il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Dovranno altresì essere comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti, l’Autorità si riserva di richiedere la documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 105 comma 2.

La mancata indicazione nell’atto di offerta di quanto sopra comporta per il concorrente il divieto di subappalto.

Art. 15 - Riservatezza

Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e fatte salve le eccezioni di Legge e le ipotesi in cui sussista l’autorizzazione rilasciata dagli Organi responsabili dell’Autorità. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

Il medesimo obbligo di riservatezza dovrà essere osservato anche successivamente alla scadenza del contratto.

Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dei suddetti obblighi di riservatezza e si impegna a fare sottoscrivere apposita dichiarazione d’impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

In particolare il Fornitore è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori e consulenti.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare d’appalto e comunque previa comunicazione all’Autorità.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’</p>
--	---

Il Fornitore è tenuto ad adottare – nell’ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l’obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l’Autorità si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando l’obbligo per il Fornitore di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati alla stessa.

Art. 16 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l’operatore economico deve comunicare all’Autorità:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall’articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).

La comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 3.000 (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l’Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p><i>UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI</i></p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’</p>
---	---

Il Fornitore, o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Autorità, oltre alle informazioni di cui all’art.105, co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l’Autorità, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo.

Art.17 - Trattamento dei dati personali

Informativa privacy, ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma; email-PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it; Centralino: +39 06858211 (di seguito Autorità).

2. Tipologia di dati

L’Autorità raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore, come ad esempio quelli relativi ai dipendenti o incaricati nell’ambito del rapporto contrattuale.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati dall’Autorità per l’esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti negoziali in essere fra le parti, anche nella fase precontrattuale; per la tutela giurisdizionale dei diritti contrattuali; per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle norme di legge. Sono incluse finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’</p>
--	---

Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività. Il mancato conferimento di dati comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.

4. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

5. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi, alle banche per la gestione d’incassi e pagamenti, a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ai subappaltatori impegnati in attività connesse all’esecuzione del contratto, ai fornitori di servizi *cloud* o IT (in qualità di responsabili esterni del trattamento) ed ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi sul sito istituzionale dell’Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

I dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

7. Diritti dell’interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR).

L’apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: rpd@agcm.it).

Gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e ss. DGPR).

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è consapevole, in relazione alle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di essere nominato dall’Autorità “Responsabile” del trattamento dei dati personali” per l’Autorità ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente, nazionale e comunitaria da parte dell’Amministrazione.

Si impegna, quindi, a presentare all’Autorità le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p><i>UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI</i></p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’</p>
---	---

organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare /Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l’esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Autorità.

Art.18 - Proprietà dei prodotti

L’Autorità acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto eventualmente realizzato dall’Impresa in esecuzione del contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente affidamento.

L’Autorità potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Autorità in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all’Autorità tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Autorità in eventuali registri od elenchi pubblici.

La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell’Autorità che ne potrà disporre liberamente.

In caso di inadempimento da parte dell’Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Autorità avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo dell’art. 1456 del codice civile.

Art. 19 - Domicilio legale

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Esso ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

Art. 20 - Foro competente

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p><i>UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI</i></p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE DI TUTTI I SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’</p>
---	---

Art. 21 - Clausola Compromissoria

Il contratto che regolerà l'appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del d.lgs. n. 50/2016 recante disposizioni in materia di arbitrato.

Art. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale, ed a quella del Regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, la Società dichiara di accettare specificatamente gli artt. 2, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 18, 20 e 21 del presente documento.